

STUDIO PIONA

Dottori commercialisti
Consulenza tributaria
Consulenza societaria aziendale
Family office

Fatturazione elettronica – Operazioni con San Marino

21/09/2021

1. PREMESSA

Le disposizioni introdotte dall'art. 12 del DL crescita (DL 34/2019) relative alla fatturazione in formato elettronico delle operazioni da e verso la Repubblica di San Marino sono state definite grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 21 giugno 2021.

Tale decreto **entrerà in vigore il 1° ottobre 2021**.

Il decreto stabilisce un **periodo transitorio** (tra il 1° ottobre 2021 e il 30 giugno 2022) nel quale potranno essere emesse, in alternativa al formato cartaceo, fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio.

Dal 1° luglio 2022, salvi gli esoneri “previsti da specifiche disposizioni di legge”, non potranno più essere emessi documenti in formato analogico.

Si segnala, infine, che restano da emanare le **regole tecniche** per l'attuazione del decreto.

2. CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO

Le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino effettuate da soggetti passivi residenti, stabiliti o **identificati** in Italia nei confronti di operatori economici sanmarinesi ivi identificati, dovranno essere trasmesse dal Sistema di Interscambio all'ufficio tributario di San Marino, il quale:

- verificherà il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione;
- convaliderà la regolarità della fattura;
- comunicherà l'esito del controllo all'Agenzia delle Entrate mediante apposito canale telematico. Detto esito potrà essere visualizzato dall'operatore economico nazionale grazie a un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Amministrazione finanziaria.

Laddove nei **quattro mesi** successivi all'emissione della fattura l'ufficio tributario sanmarinese non ne abbia convalidato la regolarità il soggetto passivo italiano, nei successivi trenta giorni, sarà tenuto a emettere una nota di variazione in aumento (ex art. 26 comma 1 del DPR 633/72), senza dover corrispondere sanzioni o interessi.

Infatti, le operazioni in oggetto non sono imponibili solo nel caso in cui l'ufficio sanmarinese abbia convalidato la regolarità del documento.

3. CESSIONI DI BENI DA SAN MARINO VERSO L'ITALIA

Quanto alle cessioni di beni **verso l'Italia**, le relative fatture elettroniche saranno trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio, che le recapiterà al cessionario nazionale.

Nell'ipotesi in cui nella fattura elettronica emessa dall'operatore sanmarinese sia indicato l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, la stessa imposta sarà versata dal cedente all'ufficio tributario di San Marino che, a sua volta, entro quindici giorni la trasferirà all'Agenzia delle Entrate, trasmettendo l'elenco riepilogativo delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L'Amministrazione finanziaria italiana verificherà, nei successivi quindici giorni, la corrispondenza fra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture contenuti negli elenchi, chiedendo all'ufficio sanmarinese l'eventuale integrazione degli stessi o restituendo a quest'ultimo le somme eccedenti. L'esito positivo del controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate viene comunicato al cessionario, che, da tale momento, potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72.

Se la fattura elettronica non reca l'ammontare dell'IVA, spetterà al cessionario italiano assolvere l'imposta, integrando il documento ricevuto dal SdI ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 633/72.

4. PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anche la fattura emessa relativamente a **prestazioni di servizi** rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero identificativo attribuito dalla Repubblica di San Marino potrà essere emessa in formato elettronico mediante SdI.

Va sottolineato che il decreto, nel definire l'ambito applicativo delle nuove disposizioni, precisa che, in analogia alle regole vigenti per gli scambi intra Ue, non può essere assimilato alle cessioni di beni verso San Marino l'invio in tale territorio di beni "per lo svolgimento di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali (...), quando i beni sono successivamente **trasportati** o **spediti** al **committente**, nonché per l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni".

Tale mancata assimilazione si applica, tuttavia, a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

In modo del tutto analogo, non è considerata importazione di beni ai sensi dell'**art. 71** del DPR 633/72, l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali "se i beni sono **successivamente** trasportati o spediti al committente, operatore economico, nella Repubblica di San Marino".

Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento, con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Per approfondimenti

Studio Piona

- Dott. Lorenzo Magni: lorenzo.magni@studiopiona.it



STUDIO PIONA